

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 149

09 aprile 2024

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA PICCININI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N. 28 (MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO)

Oggetto assembleare 8292

RELAZIONE

Lo strumento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotto dalla legge 3/2012, c.d. *salva suicidi*, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", aggiornata con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, modificato, da ultimo, dal D.Lgs 6 dicembre 2023, n. 224), non trova ancora un'applicazione diffusa nel territorio nazionale e regionale, la cui definizione compete a professionisti accreditati prevalentemente presso gli OCC costituiti presso gli Ordini degli Avvocati e gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con legge regionale 29 settembre 2019, n.28 la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un corpo di norme per l'adozione di "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento", con l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento dettando specifici interventi a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Con il presente progetto di legge s'intende implementare la disciplina dettata dalla LR n.28 del 29 novembre 2019, introducendo delle nuove misure, onerose, attivabili dalla Regione per promuovere il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento e per delineare più concretamente i soggetti che nella realtà operano attivamente nei servizi informativi, di preistruttoria e istruttoria per il supporto ai debitori insolventi, prevedendo altresì la relativa norma finanziaria necessaria a dare copertura ai nuovi oneri derivanti dall'applicazione della legge.

L'attuazione della legge comporterà oneri a decorrere dall'esercizio 2024, la cui copertura finanziaria è assicurata con le modalità previste all'art. 3 bis.

Articolo 1, commi 2 e 4:

L'art.1, c.1, stabilisce le finalità perseguite dal legislatore regionale e, al c.2, le azioni dirette che la Regione intende adottare per dare attuazione alla legge.

La nuova previsione della lett. e) al comma 2 corrisponde all'opportunità di ampliare il novero delle misure attivabili dalla Regione per promuovere il ricorso alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, in fase di prima applicazione della legislazione regionale, considerato che l'accesso a tali procedure avviene attraverso l'attività svolta dagli sportelli di composizione delle crisi presso gli OCC accreditati esistenti e dagli sportelli informativi e di preistruttoria presso enti locali, ordini degli Avvocati, ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili, Camere di commercio, altri organismi. La previsione risulta, peraltro, funzionale a valorizzare la nascita di una rete regionale dei punti qualificati di assistenza e per favorire, inoltre, la potenziale messa a sistema di un modello regionale che condivide metodi, regole e risultati coordinato nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Al comma 4 si prevede, pertanto, con sostituzione del precedente comma, che sarà la Giunta a stabilire, con propri provvedimenti, sia il programma delle attività, come previsto

dall'art.4, c.1, sia a definire i beneficiari, la tipologia d'interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, , nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, per orientare in evoluzione di tempo e in aderenza all'avanzamento delle politiche attuative della legge regionale gli interventi che andranno progressivamente modulati e indicando in tal modo un preciso percorso attuativo della norma.

Art.2

L'articolo 3 bis prevede l'introduzione della norma finanziaria, contrariamente alla previsione della norma originaria che non prevedeva oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Per gli anni successivi al 2026, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 3

A fronte di una tendenza che, solo negli ultimi due anni, vede un aumento nell'utilizzo delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, risulta necessario considerare un più ampio arco temporale, da uno a due anni, per l'adozione e l'attuazione di un programma delle attività, che risulti in grado d'individuare strategie e obiettivi raggiungibili in un contesto di medio periodo in coerenza con le previsioni pluriennali di bilancio.

Art.4

La legge regionale 28/2019 è di recente approvazione e non ha trovato ancora applicazione.

A fronte di una tendenza che, solo negli ultimi due anni, vede un aumento, sia a livello nazionale che regionale, dell'utilizzo delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla legge n.3/2012, si ritiene di adeguare la previsione relativa alla clausola valutativa, prevista all'art.5, c.1, ad un periodo di tre anni dall'approvazione del programma delle attività previsto dall'art.4, per ricondurre ad un arco temporale di medio termine l'analisi degli aspetti legati sia all'attuazione della legge che all'efficacia delle politiche da questa promosse.

D'altronde, gli effetti che scaturiranno dall'applicazione della legge nei confronti dei destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale dipenderanno anche

da processi di cambiamento culturale, in parte conseguenti all'impatto che le politiche regionali saranno in grado di produrre e la cui valutazione sarà, pertanto, maggiormente realistica se effettuata con periodicità più ampia.

Art.5

Viene previsto il termine *a quo* di entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla presente legge, corrispondente al giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica all' articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

e) favorire, mediante la concessione di contributi a Enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l'obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di cui al comma 2 lettera e) la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019

Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente articolo

"Art. 3 bis

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 1011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio, 2009, n. 42).

Art.3

Modifica all'art.4 della legge regionale n. 28 del 2019

Al comma 1 dell'art.4 della legge regionale n. 28 del 2019 dopo le parole *La Giunta regionale approva* si sostituisce la parola "annualmente" con le parole "con cadenza biennale".

Art. 4

Modifica all' articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019

Al comma 1 dell'articolo 5 della medesima legge, le parole "a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "con periodicità triennale".

Art. 5

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

